

**CONSORZIO PER LA BONIFICA DELLA
VAL DI CHIANA ROMANA E VAL DI PAGLIA**

**Regolamento per l'affidamento di
lavori, forniture e servizi di importo
inferiore alle soglie di rilevanza europea
(articoli 48 e seguenti del D. Lgs. 31.03.2023, n° 36)**

**APPROVATO CON DELIBERA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
N° 199 DEL 10 AGOSTO 2026**

INDICE

CAPO I - DISCIPLINA COMUNE APPLICABILE ALLE PROCEDURE SOTTO

SOGLIA	2
Art. 1 – Oggetto del Regolamento.....	2
Art. 2 – Principi generali	2
Art. 3 – Digitalizzazione dei contratti pubblici e Intelligenza Artificiale	2
Art. 4 – Calcolo dell’importo stimato dei contratti e divieto di frazionamento	3
Art. 5 – Tutela delle imprese di minori dimensioni	3
Art. 6 – Il Responsabile Unico del Progetto.....	3
Art. 7 – Procedure per l’affidamento.....	5
Art. 8 – Obblighi di trasparenza	5
Art. 9 – Principio di rotazione	5
Art. 10 – Individuazione delle fasce di importo ai fini della rotazione.....	6
Art. 11 – Derghe all’applicazione del principio di rotazione	6
Art. 12 – Affidamento dell’appalto	7
Art. 13 – Stipula del contratto e pubblicazione	7
Art. 14 – Termini dilatori	7
Art. 15 – Esecuzione anticipata	7
Art. 16 – Certificato di regolare esecuzione.....	8
Art. 17 – Garanzie	8

CAPO II..... - ITER PROCEDIMENTALE PER GLI AFFIDAMENTI DIRETTI SOTTO

SOGLIA	10
Art. 18 – Affidamenti diretti.....	10
Art. 19 – Indagini di mercato	10
Art. 20 – Requisiti da richiedere all’operatore	10
Art. 21 – Fasi della procedura in caso di affidamento diretto	10
Art. 22 – Decisione di contrarre	11
Art. 23 – Anomalia dell’offerta	12
Art. 24 – Controllo dei requisiti	12

Capo III - ITER PROCEDIMENTALE PER GLI AFFIDAMENTI MEDIANTE

PROCEDURE NEGOZiate SOTTO SOGLIA.....	14
Art. 25 – Procedure negoziate senza bando.....	14
Art. 26 – Iter procedimentale.....	14
Art. 27 – Fasi della procedura	15
Art. 28 – Decisione di contrarre	15
Art. 29 – Modalità di individuazione degli operatori economici da invitare	16
Art. 30 – L’indagine di mercato	16
Art. 31 – L’albo fornitori.....	17
Art. 32 – Individuazione degli operatori economici da invitare.....	18
Art. 33 – Anomalia dell’offerta	19
Art. 34 – Invito alla procedura	20
Art. 35 – Contenuto della lettera d’invito.....	20
Art. 36 – Criteri di aggiudicazione	20
Art. 37 – Commissione giudicatrice.....	21
Art. 38 – Verifica dei requisiti.....	21
Art. 39 – Termine di conclusione della procedura negoziata	21
Art. 40 – Norme di rinvio	22
Art. 41 – Entrata in vigore.....	22

CAPO I

DISCIPLINA COMUNE APPLICABILE ALLE PROCEDURE SOTTO SOGLIA

Art. 1 – Oggetto del Regolamento

Il presente Regolamento, redatto ai sensi di quanto disposto dagli articoli da 48 a 55 del D. Lgs. n. 36/2023 (Codice dei contratti pubblici, di seguito anche soltanto “Codice”), come modificato dal D. Lgs. n. 209/2024, disciplina le modalità, i limiti e le procedure da seguire per l’affidamento di appalti di lavori, forniture e servizi, ivi inclusi quelli di ingegneria, di importo inferiore alle soglie di rilevanza europea di cui all’art. 14, comma 1 del D. Lgs n° 36/2023 e privi di un interesse transfrontaliero certo.

Nel primo atto della procedura prescelta il RUP deve dare atto dell’assenza del suddetto interesse transfrontaliero certo.

Art. 2 – Principi generali

Le procedure sottosoglia sono soggette ai principi generali contenuti nel Codice e, in particolare, sono svolte nel rispetto dei seguenti principi fondamentali:

- a) **del risultato** (art. 1 del Codice), che impone, alle stazioni appaltanti e gli enti concedenti, l’obbligo di perseguire i risultati dell’affidamento del contratto e della sua esecuzione con la massima tempestività e il migliore rapporto possibile tra qualità e prezzo, nel rispetto dei principi di legalità, trasparenza e concorrenza;
- b) **di fiducia** (art. 2 del Codice), che comporta la reciproca fiducia, tra funzionari e operatori economici, nell’azione legittima, trasparente e corretta dell’amministrazione;
- c) **dell’accesso al mercato** (art. 3 del Codice), che comporta che le stazioni appaltanti e gli enti concedenti debbano favorire, secondo le modalità indicate dal Codice, l’accesso al mercato degli operatori economici nel rispetto delle regole di concorrenza, di imparzialità, di non discriminazione, di pubblicità e trasparenza, di proporzionalità.

Nell’affidamento dei contratti pubblici devono essere rispettati, fra gli altri, anche i principi di efficacia amministrativa e di economicità, di libera concorrenza, di non discriminazione, di rotazione, di trasparenza, di proporzionalità, di pubblicità, di buona fede e affidamento, di solidarietà e sussidiarietà, di auto-organizzazione amministrativa, di tassatività delle cause di esclusione e massima partecipazione, dell’applicazione dei contratti collettivi di lavoro.

Art. 3 – Digitalizzazione dei contratti pubblici e Intelligenza Artificiale

Il Consorzio assicura la digitalizzazione del ciclo di vita dei contratti nel rispetto dei principi e delle disposizioni del codice dell’amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, garantisce l’esercizio dei diritti di cittadinanza digitale e opera secondo i principi di neutralità tecnologica, di trasparenza, nonché di protezione dei dati personali e di sicurezza informatica, secondo quanto previsto dal Libro I Parte II del Codice, dedicata alla digitalizzazione del ciclo di vita dei contratti.

Il Consorzio provvede, ove possibile, ad automatizzare le proprie attività ricorrendo a soluzioni tecnologiche, ivi incluse l’intelligenza artificiale, al fine di migliorare l’efficienza dei processi.

Art. 4 – Calcolo dell'importo stimato dei contratti e divieto di frazionamento

Il valore stimato delle procedure sotto soglia è calcolato in osservanza dei criteri fissati all'art.14 del Codice.

Ai sensi dell'art. 14, comma 6, del Codice, un appalto non può essere frazionato per evitare l'applicazione delle norme del Codice stesso, tranne nel caso in cui ragioni oggettive, da motivare adeguatamente, lo giustifichino. Non costituiscono ragioni oggettive le esigenze di necessità o l'urgenza della stazione appaltante.

Al fine di prevenire il verificarsi di ipotesi di artificioso frazionamento dell'appalto, si rende necessario prestare attenzione alla corretta definizione del proprio fabbisogno in relazione all'oggetto degli appalti, specialmente nei casi di ripartizione in lotti, contestuali o successivi, o di ripetizione dell'affidamento nel tempo.

Il calcolo dell'importo stimato di un appalto pubblico di lavori, servizi e forniture è basato sull'importo totale pagabile, al netto dell'imposta sul valore aggiunto (IVA), valutato dalla stazione appaltante.

In ogni caso, quando l'importo economico non possa essere determinato preventivamente in maniera certa e definita, sarà determinato in base alla spesa storica dell'anno precedente, rettificata, ove del caso, per essere adeguata alle sopravvenute nuove esigenze (riferimento analisi di mercato informali/formali).

L'importo economico di volta in volta determinato è comprensivo degli oneri della sicurezza e tiene conto di qualsiasi forma di opzione o rinnovo del contratto nonché gli eventuali premi o pagamenti per i candidati o gli offerenti.

Art. 5 – Tutela delle imprese di minori dimensioni

Nel predisporre gli atti delle procedure sotto soglia è necessario tenere conto delle realtà imprenditoriali di minori dimensioni, fissando requisiti di partecipazione e criteri di valutazione che, senza rinunciare al livello qualitativo delle prestazioni, consentano la partecipazione anche delle micro, piccole e medie imprese, valorizzandone il potenziale.

Art. 6 – Il Responsabile Unico del Progetto

Per ogni procedura di affidamento riconducibile a quanto disciplinato nell'articolo 50 del Codice e nel presente Regolamento è nominato, con Determina del Direttore, un Responsabile Unico del Progetto (RUP), ai sensi dell'articolo 15 del Codice e di quanto espressamente previsto dall'Allegato I.2.

Il RUP ha il compito di svolgere tutti i compiti affidati dalla vigente normativa, oltre a quelli indicati esplicitamente dal presente Regolamento, necessari per giungere all'approvvigionamento in modo legittimo, efficace ed efficiente nel rispetto dei principi generali.

Il Consorzio nomina il RUP individuandolo tra i dipendenti dell'Area Quadri o dell'Area A nell'ambito del settore proponente l'affidamento, in possesso dei requisiti indicati negli articoli 4 e 5 dell'Allegato I.2 al Codice e di competenze professionalmente adeguate.

Per gli affidamenti relativi a lavori il RUP deve essere nominato prima del progetto di fattibilità tecnica ed economica e, nel caso di lavori non assoggettati a programmazione, contestualmente alla decisione di realizzare gli stessi. Per i servizi e le forniture, invece, il RUP deve essere nominato contestualmente alla decisione di acquisire i servizi e le forniture.

L'ufficio di RUP è obbligatorio e non può essere rifiutato.

In caso di mancata nomina del RUP le relative funzioni restano in capo al responsabile del settore competente per l'intervento, che cura le fasi di programmazione, progettazione ed esecuzione del contratto.

Ferma restando l'unicità del RUP, le stazioni appaltanti e gli enti concedenti, possono individuare modelli organizzativi, i quali prevedano la nomina di un responsabile di procedimento per le fasi di programmazione, progettazione ed esecuzione e un responsabile di procedimento per la fase di affidamento. Le relative responsabilità sono ripartite in base ai compiti svolti in ciascuna fase, ferme restando le funzioni di supervisione, indirizzo e coordinamento del RUP.

Quanto ai compiti del RUP e dei Responsabili di procedimento delle singole fasi si rinvia agli articoli 6, 7 ed 8 dell'Allegato I.2 al Codice.

Non può svolgere le relative funzioni e, se nominato, decade dall'incarico, il RUP che versi in una delle situazioni di conflitto di interesse indicate nell'articolo 16 del Codice, ovvero abbia riportato condanne anche non passate in giudicato per reati dei pubblici ufficiali contro la pubblica Amministrazione.

Qualora richiesto in rapporto alle caratteristiche intrinseche dell'affidamento di servizi e forniture, il Direttore, su proposta del RUP, provvede alla nomina del direttore dell'esecuzione del contratto (DEC) solo nei casi previsti dall'articolo 8 comma 4 dell'allegato I.2 del Codice, comunque anteriormente all'esecuzione del relativo intervento.

Per gli affidamenti dei lavori, il Direttore, su proposta del RUP, nomina il Direttore dei Lavori (DL) individuandolo tra i soggetti, in possesso di requisiti di adeguata professionalità e competenza in relazione all'oggetto del contratto previsti dal Codice.

Il RUP può avvalersi di ulteriori figure come il direttore dell'esecuzione del contratto o del direttore dei lavori, del coordinatore in materia di salute e di sicurezza, in particolare durante la fase di progettazione e di esecuzione, nonché del collaudatore oppure della commissione di collaudo o del verificatore della conformità e accerta il corretto ed effettivo svolgimento delle funzioni ad ognuno affidate.

Il RUP può svolgere, nei limiti delle proprie competenze professionali, anche le funzioni di direttore dell'esecuzione del contratto o direttore dei lavori secondo i criteri di cui all'allegato I2 al D.lgs 36/2023. Ove il Direttore dei lavori o il direttore dell'esecuzione non sia esplicitamente nominato, detto ufficio, salvi i casi in cui ciò è escluso dalle normative vigenti, è svolto dal RUP.

Ai sensi dell'art. 15, comma 6, del Codice, il Consorzio, con Determina Dirigenziale, può istituire una struttura di supporto al RUP e può destinare risorse finanziarie non superiori all'1 per cento dell'importo posto a base di gara per l'affidamento diretto da parte del RUP di incarichi di assistenza al medesimo.

Nel caso di lavori di importo inferiore a 1 milione di euro, il RUP può svolgere l'attività di verifica preventiva del progetto anche avvalendosi della struttura di supporto di cui al già citato articolo 15, comma 6, del Codice. Lo svolgimento dell'attività di verifica è incompatibile con lo svolgimento, per il medesimo progetto, dell'attività di progettazione, del coordinamento della sicurezza della stessa, della direzione lavori e del collaudo.

Art. 7 – Procedure per l'affidamento

L'affidamento dei contratti di lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle soglie di rilevanza europea può avvenire, ai sensi dell'art. 50, comma 1, del Codice, nel rispetto delle qualificazioni della Stazione Appaltante, con le seguenti modalità:

- a) **affidamento diretto per lavori di importo inferiore a 150.000 euro:** anche senza consultazione di più operatori economici, assicurando che siano scelti soggetti in possesso di documentate esperienze pregresse idonee all'esecuzione delle prestazioni contrattuali anche individuati tra gli iscritti in elenchi pubblici o albi istituiti dalla stazione appaltante;
- b) **affidamento diretto dei servizi e forniture, ivi compresi i servizi di ingegneria e architettura e l'attività di progettazione, di importo inferiore a 140.000 euro:** anche senza consultazione di più operatori economici, assicurando che siano scelti soggetti in possesso di documentate esperienze pregresse idonee all'esecuzione delle prestazioni contrattuali, anche individuati tra gli iscritti in elenchi pubblici o albi istituiti dalla stazione appaltante;
- c) **per l'affidamento di lavori di importo pari o superiore a 150.000 euro e inferiore a 1 milione di euro:** procedura negoziata senza bando, previa consultazione di almeno cinque operatori economici, ove esistenti, individuati in base a indagini di mercato o tramite elenchi pubblici di operatori economici;
- d) **per l'affidamento di lavori di importo pari o superiore a 1 milione di euro e fino alle soglie di cui all'articolo 14 del Codice:** procedura negoziata senza bando, previa consultazione di almeno dieci operatori economici, ove esistenti, individuati in base a indagini di mercato o tramite elenchi pubblici di operatori economici;
- e) **per l'affidamento di servizi e forniture, ivi compresi i servizi di ingegneria e architettura e l'attività di progettazione, di importo pari o superiore a 140.000 euro e fino alle soglie di cui all'articolo 14 del Codice:** procedura negoziata senza bando, previa consultazione di almeno cinque operatori economici, ove esistenti, individuati in base ad indagini di mercato o tramite elenchi pubblici di operatori economici.

Art. 8 – Obblighi di trasparenza

Per le procedure negoziate e gli affidamenti diretti di valore inferiore alla soglia europea trova applicazione l'art. 28 del Codice.

Per gli affidamenti diretti e per le procedure negoziate di valore inferiore alla soglia di rilevanza europea è obbligatoria la pubblicazione dell'avviso sui risultati della procedura di affidamento/aggiudicazione.

Nelle procedure negoziate l'avviso deve contenere l'indicazione dei soggetti che hanno effettivamente proposto offerte e di quelli invitati.

Tutte le pubblicazioni vanno effettuate sul profilo del Consorzio, "Amministrazione trasparente", sezione "Bandi e contratti" e nella Banca dati nazionale dei contratti pubblici.

Art. 9 – Principio di rotazione

Il Consorzio si impegna a rispettare il principio di rotazione, secondo quanto previsto dall'art. 49 del D. Lgs. n. 36/2023 (come modificato dall'art. 17 del D. Lgs. n. 209/2024), al fine di favorire la distribuzione temporale delle opportunità di aggiudicazione tra tutti gli operatori potenzialmente idonei a partecipare e di evitare il consolidarsi di rapporti esclusivi con alcune imprese in elusione al principio di concorrenza.

Il principio di rotazione opera con riferimento ai soli affidamenti e aggiudicazioni a favore del contraente uscente. È esclusa la rotazione per gli operatori economici semplicemente invitati a precedenti procedure negoziate e/o richieste di preventivo.

In applicazione del principio di rotazione è vietato l'affidamento o l'aggiudicazione di un appalto al contraente uscente nei casi in cui due consecutivi affidamenti abbiano a oggetto una commessa rientrante nello stesso settore merceologico, oppure nella stessa categoria di opere, oppure nello stesso settore di servizi.

La rotazione si applica all'interno del medesimo settore merceologico o di servizi, oppure nella stessa categoria di opere e nella medesima fascia di valore economico, come meglio definita nel successivo art. 9 del presente Regolamento.

Art. 10 – Individuazione delle fasce di importo ai fini della rotazione

Gli appalti riguardanti le procedure sottosoglia di cui all'art. 50, comma 1, lettere a) e b), del Codice sono suddivisi nelle sotto riportate fasce di importo, da intendersi al netto di IVA, entro le quali deve essere disposta la rotazione di cui al precedente articolo 8.

Le fasce sono le seguenti:

- **SETTORE I FORNITURE**

Fascia	Importo
---------------	----------------

A1	da € 5.000,00 sino a € 19.999,99
B1	da € 20.000,00 sino a € 39.999,99
C1	da € 40.000,00 sino a € 139.999,99
D1	da € 140.000,00 sino alla soglia europea ordinaria

- **SETTORE II SERVIZI**

Fascia	Importo
---------------	----------------

A2	da € 5.000,00, sino a € 19.999,99
B2	da € 20.000,00 sino a € 39.999,99
C2	da € 40.000,00 sino a € 139.999,99
D2	da € 140.000,00 sino alla soglia europea ordinaria

- **SETTORE III LAVORI**

Fascia	Importo
---------------	----------------

A3	da € 5.000,00, sino a € 19.999,99
B3	da € 20.000,00 sino a € 39.999,99
C3	da € 40.000,00 sino a € 149.999,99
D3	da € 150.000,00 sino a € 999.999,99
E3	da € 1.000.000,00 sino alla soglia europea, fatta salva la possibilità di ricorrere alle procedure di scelta del contraente previste dall'art. 70 del Codice

Art. 11 – Deroghe all'applicazione del principio di rotazione

Il principio di rotazione, ai sensi dell'art. 49, comma 6, del Codice, non trova applicazione per gli affidamenti diretti di importo inferiore ad € 5.000,00.

Per gli affidamenti di importo pari o superiore ad € 5.000,00, ai sensi dell'art. 49, comma 4, del Codice, la rotazione è derogabile qualora ricorrano le seguenti condizioni:

- a) in casi motivati, alla luce della struttura del mercato e della effettiva assenza di alternative, previa verifica dell'accurata esecuzione del precedente contratto, nonché della qualità della prestazione resa; in tali ipotesi, il contraente uscente può essere reinvitato o essere individuato quale affidatario diretto;

- b) nei contratti affidati con le procedure di cui all'articolo 50, comma 1, lettere c), d) ed e), le stazioni appaltanti non applicano il principio di rotazione quando l'indagine di mercato sia stata effettuata senza porre limiti al numero di operatori economici in possesso dei requisiti richiesti da invitare alla successiva procedura negoziata.

È necessario che il RUP, nel primo atto di avvio della procedura di affidamento, fornisca adeguata e puntuale motivazione in relazione alla sussistenza delle condizioni sopra indicate che consentono di derogare all'obbligo di rotazione, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 35 del Codice.

Art. 12 – Affidamento dell'appalto

L'affidamento o l'aggiudicazione dell'appalto è disposto solo dopo la verifica dei requisiti dell'operatore economico, ad esclusione degli affidamenti diretti di valore inferiore ad € 40.000,00 per i quali trovano applicazione le modalità di controllo di cui al successivo art. 23 del presente Regolamento.

In caso di malfunzionamenti della piattaforma o dell'interoperabilità, si procede all'affidamento con autocertificazione, come stabilito dall'art. 99, comma 3-bis, del d. lgs. n. 36/2023.

Art. 13 – Stipula del contratto e pubblicazione

La stipula del contratto relativo agli affidamenti diretti o a procedure negoziate di importo inferiore ad € 40.000,00 avviene mediante corrispondenza secondo l'uso del commercio, consistente in un apposito scambio di lettere, anche tramite posta elettronica certificata o sistemi elettronici di recapito certificato qualificato ai sensi del regolamento UE n° 910/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 luglio 2014.

La stipula del contratto relativo agli affidamenti diretti o procedure negoziate d'importo pari ad € 40.000,00 e fino alle soglie di rilevanza europea previste per Servizi, Forniture e Lavori avviene, di regola, mediante scrittura privata, in modalità elettronica nel rispetto delle pertinenti disposizioni del Codice dell'Amministrazione Digitale, di cui al Decreto Legislativo n° 82 del 7 marzo 2005.

I contratti sono soggetti al pagamento dell'imposta di bollo, *una tantum*, in conformità alla tabella di cui all'allegato I.4 del Codice. Più precisamente, per appalti di valore inferiore ad € 40.000,00 l'imposta non è dovuta, mentre negli altri casi il valore dell'imposta è progressivo in funzione del crescere del valore dell'appalto, come meglio descritto nell'allegato I.4 citato.

Art. 14 – Termini dilatori

Negli affidamenti sottosoglia non trovano applicazione i termini dilatori previsti dall'art. 18, commi 3 e 4, del Codice. Pertanto, la stipula del contratto può avvenire anche immediatamente dopo l'aggiudicazione e, comunque, non oltre 30 giorni dall'aggiudicazione ai sensi dell'art. 55, comma 1, del Codice.

Art. 15 – Esecuzione anticipata

Dopo la verifica dei requisiti dell'aggiudicatario la stazione appaltante può procedere all'esecuzione anticipata del contratto ai sensi dell'art. 50, comma 6, del Codice.

Nel caso di mancata stipulazione per fatto non imputabile all'operatore economico, l'aggiudicatario ha diritto al rimborso delle spese sostenute per l'esecuzione dei lavori ordinati dal Direttore dei lavori e, nel caso di servizi e forniture, per le prestazioni eseguite su ordine del Direttore dell'esecuzione.

L'esecuzione del contratto può essere iniziata anche prima della stipula del contratto, per motivate ragioni che devono emergere in modo esplicito e puntuale nella decisione di contrarre.

L'esecuzione in via anticipata è sempre iniziata quando sussistono le ragioni d'urgenza di cui al comma 9 dell'art. 17 del Codice.

Art. 16 – Certificato di regolare esecuzione

Per gli affidamenti diretti e le procedure negoziate di valore inferiore alla soglia europea il Consorzio può sostituire il certificato di collaudo o il certificato di verifica di conformità con il certificato di regolare esecuzione, rilasciato, per i lavori, dal Direttore dei lavori e, per le forniture e i servizi, dal RUP o dal Direttore dell'esecuzione, se nominato. Il certificato di regolare esecuzione è emesso non oltre tre mesi dalla data di ultimazione delle prestazioni oggetto del contratto.

Per la sola categoria di lavori di importo inferiore a 40.000,00 €, come previsto dall' art. 12, comma 11 bis, dell'Allegato II. 4, del Codice, *“è consentita la tenuta di una contabilità semplificata, previa verifica da parte del Direttore dei lavori della corrispondenza del lavoro svolto con quanto fatturato, tenendo conto dei lavori effettivamente eseguiti. Il certificato di regolare esecuzione può essere sostituito con l'apposizione del visto del direttore dei lavori sulle fatture di spesa”*.

Art. 17 – Garanzie

Negli affidamenti diretti e nelle procedure negoziate di valore inferiore alle soglie di rilevanza europea, il Consorzio non richiede le garanzie provvisorie di cui all'articolo 106 del Codice, salvo che, nelle procedure negoziate senza bando, in considerazione della tipologia e specificità della singola procedura, ricorrano particolari esigenze che ne giustifichino la richiesta. Le esigenze particolari sono indicate nella decisione di contrarre oppure nell'avviso di indizione della procedura o in altro atto equivalente.

Quando è richiesta la garanzia provvisoria, il relativo ammontare deve essere pari all'1% (uno per cento) del valore complessivo previsto nell'avviso o nell'invito per il contratto oggetto di affidamento, al netto dell'IVA e degli oneri accessori.

La garanzia provvisoria può essere costituita sotto forma di cauzione oppure di fidejussione con le modalità di cui all'articolo 106 del Codice.

La garanzia definitiva è pari al 5% per cento dell'importo netto contrattuale, al quale non si applicano le riduzioni previste dall'art. 106, comma 8, del Codice.

Il Consorzio, in casi debitamente motivati, si riserva la facoltà di non richiedere la garanzia definitiva. In questo caso, in accordo con l'operatore economico, verrà riconosciuto sull'importo di offerta uno sconto pari almeno all'1% o un miglioramento delle condizioni di esecuzione.

In casi debitamente motivati è facoltà della stazione appaltante non richiedere la garanzia definitiva per l'esecuzione dei contratti di cui alla presente Parte oppure per i contratti di pari importo a valere su un accordo quadro. Quando richiesta, la garanzia definitiva è pari al 5 per cento dell'importo contrattuale.

La garanzia definitiva è costituita con le modalità di cui all'art. 117 del D.lgs. 36/2023.

CAPO II

ITER PROCEDIMENTALE PER GLI AFFIDAMENTI DIRETTI SOTTO SOGLIA

Art. 18 – Affidamenti diretti

Gli affidamenti diretti consistono nell'affidamento di un contratto senza una procedura di gara, nel quale, anche nel caso di previo interpello di più operatori economici, la scelta è operata discrezionalmente dalla stazione appaltante, nel rispetto dei criteri qualitativi e quantitativi di cui all'articolo 50, comma 1 lettere a) e b), del Codice e dei requisiti generali o speciali previsti dal Codice stesso.

È possibile assegnare un appalto mediante affidamento diretto per un valore inferiore ad € 140.000, per i servizi e le forniture e a 150.000, per i lavori, al netto dell'IVA.

Gli affidamenti diretti vanno effettuati assicurando che siano scelti soggetti in possesso di documentate esperienze pregresse, idonee all'esecuzione delle prestazioni contrattuali.

Art. 19 – Indagini di mercato

Al fine di assicurare il rispetto dei principi di cui all'art. 1 del presente Regolamento, la stazione appaltante può sempre acquisire informazioni, dati e documenti volti a identificare le soluzioni presenti sul mercato per soddisfare i propri fabbisogni e la platea dei potenziali affidatari, anche avvalendosi degli strumenti del MEPA e delle centrali di committenza di pubbliche amministrazioni o di soggetti aggregatori costituiti in forma societaria (e quindi non pubblica amministrazione).

Art. 20 – Requisiti da richiedere all'operatore

All'operatore economico, oltre ai requisiti di ordine generale di cui agli articoli 94, 95, 97 e 98 del Codice, sono richiesti tutti i requisiti utili a verificare l'idoneità nell'esecuzione del contratto, tra i quali, a titolo esemplificativo:

- a) l'idoneità professionale e le precedenti attività espletate in ambiti anche non strettamente analoghi all'oggetto della gara ma tuttavia idonei a garantire la buona riuscita dell'affidamento;
- b) la capacità economica e finanziaria, stabilite in ragione dell'oggetto e dell'importo dell'affidamento;
- c) la capacità tecniche e professionali, stabilite in ragione dell'oggetto e dell'importo dell'affidamento.

L'acquisizione della dichiarazione di possesso dei requisiti dovrà precedere la proposta di spesa.

Art. 21 – Fasi della procedura in caso di affidamento diretto

L'affidamento diretto di un appalto si sviluppa nelle seguenti tre fasi:

- 1) una **fase preliminare**, che prevede:
 - la nomina del RUP con Determina dirigenziale;

- la predisposizione da parte del RUP di una relazione progettuale semplificata da porre a base dell'affidamento diretto nella quale devono essere esplicitati i criteri di scelta dell'operatore economico;
- 2) una **fase di selezione informale**, che prevede:
- una eventuale indagine di mercato o la richiesta di preventivo/i, di regola, mediante:
 - a) piattaforma di approvvigionamento digitale (PAD), per valori economici pari o superiori ad € 5.000,00;
 - b) richiesta mediante PEC per appalti di forniture, servizi e lavori di importo inferiore ad € 5.000,00, nei casi in cui non si ritenga di utilizzare comunque la piattaforma di approvvigionamento digitale (PAD);
 - il controllo dei requisiti, da effettuare dal RUP secondo le modalità indicate nel successivo art. 23;
- 3) la **fase di affidamento**, che prevede:
- l'adozione della Decisione di contrarre con Determina Dirigenziale, per gli affidamenti di importo inferiore ad euro 10.000,00 (diecimila), al netto dell'IVA, o con Delibera del Consiglio di Amministrazione del Consorzio, per gli affidamenti di importo superiore ad euro 10.000,00 (diecimila);
 - la pubblicazione della Decisione di contrarre nella sezione "Amministrazione trasparente" sul sito web del Consorzio.

È possibile disporre l'affidamento diretto anche senza la consultazione di più operatori economici solo in caso di affidamenti di importo inferiore a 40.000,00. In caso di affidamenti di importo pari o superiore a questa soglia, di regola, è necessario procedere alla richiesta di almeno tre preventivi. È possibile derogare a tale previsione, entro i limiti previsti per l'affidamento diretto, con motivazioni adeguate da indicare nella decisione di contrarre.

In caso di affidamento diretto è obbligatorio per il RUP allegare alla decisione di contrarre la relazione di congruità dell'offerta economica facendo riferimento ai seguenti criteri elencati a titolo esemplificativo ma non esaustivo:

- mediante il confronto dei preventivi di spesa forniti da due o più operatori economici;
- mediante comparazione dei listini di mercato;
- mediante il confronto con offerte precedenti per commesse identiche o analoghe;
- mediante l'analisi dei prezzi praticati ad altre amministrazioni, mediante l'uso di albi fornitori, se costituiti, come disciplinati nel prosieguo di questo Regolamento.

Art. 22 – Decisione di contrarre

Nella decisione di contrarre devono essere indicati i seguenti elementi:

- a) l'oggetto dell'affidamento, l'importo e l'operatore economico contraente;
- b) il CPV e se del caso il CUP;
- c) il contratto collettivo nazionale di lavoro (CCNL) applicabile;
- d) il possesso da parte dell'operatore economico selezionato dei requisiti richiesti;
- e) la rispondenza di quanto offerto all'interesse pubblico da soddisfare;
- f) eventuali caratteristiche migliorative offerte dal contraente;

- g) la congruità del prezzo in rapporto alla qualità della prestazione;
- h) il rispetto del principio di rotazione o le motivazioni di eventuali deroghe;
- i) il nominativo del Responsabile Unico del Progetto (RUP) e del Direttore dell'esecuzione del contratto (DEC), se nominato, e l'assenza di conflitto d'interessi;
- j) gli elementi essenziali del contratto;
- k) la copertura finanziaria.

Art. 23 – Anomalia dell'offerta

L'istituto giuridico dell'anomalia dell'offerta non trova applicazione negli affidamenti diretti.

Art. 24 – Controllo dei requisiti

L'affidamento di un servizio, fornitura o lavoro, considerate le banche dati a disposizione, l'immediatezza degli esiti dei controlli richiesti e la rilevanza dei requisiti sottoposti a verifica, dovrà essere preceduto, di regola, dai seguenti controlli relativi ai requisiti di ordine generale di cui agli artt. 94 (Cause di esclusione automatica), 95 (Cause di esclusione non automatica), 97 (Cause di esclusione di partecipanti a raggruppamenti) e 98 (Illecito professionale grave) del Codice e di ordine speciale, laddove previsti, ex art. 100 del Codice stesso:

- regolarità contributiva mediante acquisizione di DURC in corso di validità, in modalità telematica mediante accesso al sistema 'Durc online' (ex art. 94 del Codice);
- iscrizione all'Ordine Professionale/Albo/Ruolo nel caso di libere professioni (art. 100 del Codice).

Per appalti di valore inferiore ad € 40.000,00, gli operatori economici attestano con dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà il possesso dei requisiti di partecipazione e di qualificazione richiesti, indicati nel precedente art. 19.

Ritenuto che le modalità di scelta del campione debbano fondarsi su criteri oggettivi e imparziali e favorire l'efficacia, l'efficienza e l'economicità dell'azione amministrativa nonché la tempestività dei procedimenti, anche mediante l'applicazione del principio di proporzionalità diretta tra l'importo del contratto e la consistenza del campione da sottoporre a verifica, si stabilisce che il numero delle autocertificazioni di possesso dei requisiti presentate dagli operatori economici per affidamenti di importo inferiore a € 40.000,00 da sottoporre a controllo a campione sia pari al 10% di quelle ricevute in un anno solare.

L'individuazione del suddetto campione va effettuata con sorteggio casuale mediante l'utilizzo di applicativi, anche reperibili sulla rete Internet (V. ad esempio <https://wwwservizi.regione.emilia-romagna.it/generatore/>), per la generazione di numeri casuali, previa predisposizione di un elenco numerato (estrapolato dalla sezione Bandi di gara e contratti di Amministrazione trasparente o appositamente tenuto dagli uffici consortili), comprensivo di tutti gli affidamenti disposti dal Consorzio nel corso dell'anno solare, per affidamenti di importo inferiore a € 40.000,00, per cui sono state acquisite le relative dichiarazioni di possesso dei requisiti.

Il Direttore, coadiuvato dal Capo settore progettazione e/o dal Capo settore manutenzione, effettua il sorteggio, entro il 15 gennaio dell'anno successivo a quello di riferimento, procedendo ad effettuare le verifiche sul possesso dei dichiarati requisiti generali di cui agli artt. 94, 95 e 100 (ove richiesti per lo specifico affidamento) del Codice.

Per gli appalti di valore pari o superiore a € 40.000,00, è obbligatorio che gli operatori economici presentino il DGUE in formato elettronico mediante piattaforma di acquisti telematici certificata. Il Consorzio procederà ad effettuare i controlli previsti dal D. Lgs. 36/2023 prima dell'aggiudicazione.

Le verifiche sul possesso dei requisiti vengono effettuate attraverso il Fascicolo Virtuale dell'Operatore Economico (FVOE) e attraverso richiesta di attestazioni alle Autorità competenti, per quanto non disponibile attraverso il fascicolo.

Come previsto dall'art. 99, comma 3, del Codice, in caso di malfunzionamento, anche parziale, del FVOE o delle piattaforme, banche dati o sistemi di interoperabilità ad esso connessi, decorsi 30 giorni dalla proposta di affidamento/aggiudicazione (dall'individuazione da parte del RUP dell'operatore economico a cui si intende affidare), l'organo competente è autorizzato a disporre comunque l'affidamento/l'aggiudicazione, immediatamente efficace, previa acquisizione di un'autocertificazione dell'offerente, resa ai sensi del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa di cui al DPR n. 445/2000, che attesti il possesso dei requisiti e l'assenza delle cause di esclusione, che a causa del predetto malfunzionamento, non è stato possibile verificare entro il suddetto termine con le modalità sopra indicate.

Nei casi in cui, per cause non imputabili al Consorzio, le verifiche sul possesso dei requisiti siano in attesa di ultimazione e ci sia la necessità di procedere con l'affidamento/aggiudicazione, si dovrà inoltre inserire nel contratto una clausola risolutiva espressa, ai sensi dell'articolo 1456 c.c., per l'ipotesi in cui, successivamente alla sua sottoscrizione fossero rilasciati dalle Autorità competenti i certificati richiesti, con contenuto ostativo alla prosecuzione del rapporto contrattuale instaurato.

Quando in conseguenza della verifica non sia confermato il possesso dei requisiti generali o speciali dichiarati, la stazione appaltante procede alla risoluzione del contratto, all'escussione della eventuale garanzia definitiva, alla comunicazione all'ANAC e alla sospensione dell'operatore economico dalla partecipazione alle procedure di affidamento indette dalla medesima stazione appaltante per un periodo minimo di un mese e massimo di 12 mesi decorrenti dall'adozione del provvedimento. La scelta del "*quantum*" della sospensione deve essere adottata nel rispetto del principio di proporzionalità.

Capo III

ITER PROCEDIMENTALE PER GLI AFFIDAMENTI MEDIANTE PROCEDURE NEGOZiate SOTTO SOGLIA

Art. 25 – Procedure negoziate senza bando

Le procedure negoziate sono procedure di affidamento in cui le stazioni appaltanti e gli enti concedenti consultano gli operatori economici da loro scelti e negoziano con uno o più di essi le condizioni del contratto.

Le procedure negoziate sottosoglia vengono indette:

- per appalti di servizi e forniture di valore da € 140.000,00 sino alla soglia di rilevanza europea, al netto dell'IVA;
- per appalti di lavori di valore da € 150.000,00 sino alla soglia di rilevanza europea, al netto dell'IVA.

Secondo quanto disposto dall'art. 50, comma 2, bis, del Codice, il Consorzio pubblica sul proprio sito web l'avvio di una consultazione ai sensi del comma 1, lettere c), d) ed e) del medesimo articolo.

Art. 26 – Iter procedimentale

La decisione di contrarre costituisce, quando non viene precedentemente approvato un avviso di indagine di mercato, il primo atto della procedura negoziata, nel quale deve essere confermato che l'appalto da bandire non riveste interesse transfrontaliero certo.

Qualora si rinvenga un interesse transfrontaliero certo si renderà necessario attivare una procedura ordinaria.

Gli appalti aggiudicati mediante procedura negoziata vengono assegnati previa consultazione di almeno cinque/dieci operatori economici, ove esistenti, individuati sulla base di indagini di mercato o tramite ricorso all'albo fornitori (se costituito) o all'Elenco delle imprese della Regione Umbria.

La procedura necessita:

- della previa consultazione di almeno cinque operatori economici, ove esistenti, individuati in base a indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici, per i lavori di importi pari o superiore a 150.000 euro e inferiore a 1 milione di euro;
- della previa consultazione di almeno dieci operatori economici, ove esistenti, individuati in base a indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici, per lavori di importo pari o superiore a 1 milione di euro e fino alle soglie di cui all'articolo 14 del Codice, salva la possibilità di ricorrere alle procedure di scelta del contraente come previsto dall'art. 50 del Codice;
- della previa consultazione di almeno cinque operatori economici, ove esistenti, individuati in base ad indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici, per l'affidamento di servizi e forniture, ivi compresi i servizi di ingegneria e architettura e l'attività di progettazione, di importo pari o superiore a 140.000 euro e fino alle soglie di cui all'articolo 14.

Per la selezione degli operatori da invitare alle procedure negoziate non si può utilizzare il sorteggio o altro metodo di estrazione casuale dei nominativi, se non in presenza di situazioni particolari e specificamente motivate dal RUP, nei casi in cui non risulti praticabile nessun altro metodo di selezione degli operatori.

Art. 27 – Fasi della procedura

La procedura negoziata sottosoglia si sviluppa nelle seguenti fasi:

- 1) adozione della Decisione di contrarre con Determina Dirigenziale;
- 2) lo svolgimento di indagini di mercato oppure la consultazione dell'albo fornitori (se costituito) o dell'Elenco delle Imprese della Regione Umbria, per l'individuazione degli operatori economici da invitare al confronto competitivo. L'Amministrazione, volta per volta, sceglie fra le ipotesi sopra indicate quella che ritiene più idonea in relazione alla tipologia di fornitura/servizi/lavori da affidare;
- 3) il confronto competitivo tra gli operatori economici individuati e invitati, nonché la scelta dell'affidatario;
- 4) la stipula del contratto.

Art. 28 – Decisione di contrarre

La Decisione di contrarre deve indicare:

- 1) il CPV, CUP, CUI;
- 2) l'assenza di un interesse transfrontaliero certo;
- 3) l'interesse pubblico che si intende soddisfare;
- 4) la procedura che si intende seguire con una sintetica indicazione delle ragioni della scelta;
- 5) gli elementi essenziali del contratto;
- 6) le caratteristiche dei lavori, beni o servizi oggetto dell'appalto;
- 7) le modalità ed i criteri per l'individuazione degli operatori economici da invitare (albo/elenco o avviso);
- 8) l'eventuale numero minimo e massimo di operatori ammessi al confronto;
- 9) qualora sia previsto un numero massimo di operatori che possono essere invitati, l'indicazione dei criteri per la loro individuazione;
- 10) i criteri per l'individuazione degli operatori da invitare alla procedura negoziata a seguito dell'indagine di mercato o della consultazione degli elenchi;
- 11) il criterio per la scelta della migliore offerta;
- 12) il nominativo del RUP e del DEC;
- 13) il contratto collettivo nazionale di lavoro (CCNL) applicabile;
- 14) l'importo massimo dell'affidamento e la copertura contabile finanziaria.

Art. 29 – Modalità di individuazione degli operatori economici da invitare

L'indagine di mercato o la consultazione dell'albo fornitori (se costituito) o dell'Elenco delle Imprese della Regione Umbria, deve tenere conto del principio di rotazione, delle categorie merceologiche e delle fasce di valore contemplate sulla base di quanto previsto nei precedenti articoli 8, 9 e 10 del presente Regolamento.

La scelta degli operatori da invitare è svolta attraverso la piattaforma certificata in uso presso il Consorzio oppure tenendo in considerazione anche l'utilizzo del Mercato elettronico/MEPA; l'operatore da invitare alla procedura deve pertanto essere abilitato ad operare sulle suddette piattaforme telematiche.

Il Consorzio pubblica sul proprio sito l'avvio di una consultazione.

Art. 30 – L'indagine di mercato

L'indagine di mercato, come disciplinata dall'Allegato II.1 del Codice, costituisce lo strumento per individuare gli operatori economici interessati a partecipare allo specifico affidamento, da invitare alla competizione.

Tale fase non ingenera negli operatori alcun affidamento in merito al successivo invito alla procedura.

Le indagini di mercato sono svolte secondo le modalità ritenute più convenienti. Sono differenziate per importo e complessità di affidamento, secondo i principi di adeguatezza e proporzionalità, anche mediante la consultazione di cataloghi elettronici del Mercato elettronico/MEPA, nonché di altri fornitori esistenti.

I risultati delle indagini sono formalizzati dalla stazione appaltante, con esclusione delle informazioni che potrebbero compromettere la posizione degli operatori economici sul mercato di riferimento e, comunque, nel rispetto delle previsioni di cui all'art. 35 del Codice in riferimento alla tempistica prevista per la conoscibilità di alcuni dati e atti di gara.

L'avviso relativo all'indagine di mercato va pubblicato sul sito internet dell'Ente, nella sezione "Amministrazione trasparente", sotto la sezione "Bandi e contratti". Inoltre, l'avviso va pubblicato sulla Banca dati nazionale dei contratti pubblici dell'ANAC.

L'avviso viene pubblicato per un periodo minimo di quindici giorni, salva la riduzione del suddetto termine per motivate ragioni di urgenza a non meno di cinque giorni.

Qualora l'importanza dell'appalto lo richieda, potranno essere associate ulteriori forme di pubblicità sulla base delle valutazioni effettuate dal RUP. A tal fine, la durata della pubblicazione sul predetto sito internet del Consorzio dovrà essere del pari stabilita in ragione della rilevanza del contratto.

L'avviso deve indicare:

- a) il valore dell'affidamento;
- b) gli elementi essenziali del contratto;
- c) i requisiti di idoneità professionale;
- d) i requisiti minimi di capacità economica/finanziaria e le capacità tecniche e professionali richieste ai fini della partecipazione;
- e) il numero minimo ed eventualmente massimo di operatori che saranno invitati alla procedura;

- f) qualora sia previsto un numero massimo di operatori da invitare, i criteri per operare la scelta, in conformità a quanto previsto dal successivo articolo 30 del presente Regolamento;
- g) i criteri di selezione degli operatori economici invitati;
- h) le modalità per prendere contatto, se interessati, con la stazione appaltante.

Art. 31 – L'albo fornitori

L'individuazione degli operatori economici da invitare alla procedura d'appalto può essere effettuata, oltre che tramite indagine di mercato o la consultazione dell'Elenco delle Imprese della Regione Umbria, anche tramite l'Albo fornitori, eventualmente costituito dal Consorzio, secondo le modalità di seguito individuate.

L'albo viene costituito a seguito di avviso pubblico, nel quale viene rappresentata la volontà di realizzare un elenco di soggetti da cui possono essere tratti i nomi degli operatori da invitare.

L'avviso di costituzione di un elenco di operatori economici è reso conoscibile agli operatori economici interessati mediante pubblicazione sul sito internet del Consorzio, nella sezione "Amministrazione trasparente", sotto la sezione "Bandi e contratti" e sulla Banca dati nazionale dei contratti pubblici dell'ANAC.

L'albo è articolato secondo fasce d'importo e in categorie merceologiche.

L'avviso deve indicare:

- a) le modalità di selezione degli operatori economici da invitare;
- b) i requisiti di carattere generale che gli operatori economici devono possedere;
- c) le categorie e fasce di importo in cui è suddiviso l'elenco;
- d) i requisiti minimi necessari all'iscrizione, parametrati in ragione di ciascuna categoria merceologica o fascia di importo.

L'operatore economico può richiedere l'iscrizione limitata ad una o più fasce di importo ovvero alle singole categorie merceologiche.

L'operatore economico attesta il possesso dei requisiti mediante dichiarazione sostitutiva in conformità alle previsioni del Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa di cui al D.P.R. n° 445 del 28 dicembre 2000.

L'eventuale possesso dell'attestato di qualificazione SOA per il settore lavori oggetto di affidamento è sufficiente per la dimostrazione del possesso dei requisiti di capacità economico-finanziaria e tecnico-professionale richiesti.

L'iscrizione degli operatori economici interessati provvisti dei requisiti richiesti è consentita dalla data di pubblicazione dell'avviso senza limitazioni temporali.

La valutazione delle istanze di iscrizione è effettuata, entro il termine di 30 giorni dalla ricezione dell'istanza medesima, dal Direttore e dai capi dei settori tecnici, secondo le modalità previste negli specifici Avvisi.

La revisione dell'elenco medesimo avviene con cadenza annuale.

La trasmissione delle comunicazioni e della documentazione avviene tramite PEC o piattaforma digitale.

Gli operatori economici sono tenuti ad informare tempestivamente la stazione appaltante rispetto alle eventuali variazioni intervenute nel possesso dei requisiti ed alle eventuali variazioni dell'assetto aziendale.

Vengono esclusi dall'albo gli operatori economici che, secondo motivata valutazione:

- a) abbiano commesso grave negligenza;
- b) siano in malafede nell'esecuzione delle prestazioni affidate;
- c) abbiano commesso un errore grave nell'esercizio della loro attività professionale;
- d) si siano resi responsabili di false dichiarazioni;
- e) si siano resi responsabili di gravi inadempimenti attestati dal responsabile del progetto;
- f) non posseggano uno o più requisiti richiesti per l'iscrizione;
- g) abbiano perduto uno o più dei requisiti richiesti per l'iscrizione. In questo caso è possibile il loro inserimento in altre sezioni dell'elenco su loro richiesta;
- h) non abbiano presentato offerte a seguito di tre inviti nel biennio.

Gli elenchi sono pubblicati sulla Piattaforma di Approvvigionamento Digitale (PAD) e sul sito web istituzionale del Consorzio, in via permanente.

Art. 32 – Individuazione degli operatori economici da invitare

Pubblicazione dell'avviso di indagine di mercato.

Qualora nell'avviso pubblico di avvio dell'indagine di mercato si preveda un numero massimo di operatori economici da invitare alla procedura negoziata, la scelta degli operatori deve essere effettuata, oltre che nel rispetto del principio di rotazione, secondo criteri oggettivi, coerenti con l'oggetto e la finalità dell'affidamento e con i principi di coerenza, non discriminazione, proporzionalità e trasparenza.

Nel caso di cui al comma precedente, l'avviso deve indicare anche i criteri utilizzati per la scelta degli operatori. Il sorteggio o altri metodi di estrazione casuale dei nominativi sono consentiti solo in casi in cui il ricorso ai criteri di cui al precedente comma comporti per il Consorzio oneri incompatibili con il celere svolgimento della procedura. Tale circostanza deve essere anch'essa esplicitata nell'avviso di avvio dell'indagine di mercato e nei relativi atti di affidamento.

Qualora, in casi eccezionali, dovesse essere effettuato sorteggio o altro metodo di estrazione casuale dei nominativi, la data del suo svolgimento sarà comunicata con avviso pubblicato nella Sezione Amministrazione Trasparente del sito internet del Consorzio e nella Sezione dedicata alla procedura all'interno della piattaforma telematica utilizzata dall'Ente.

A titolo meramente esemplificativo, ai fini dell'individuazione degli operatori economici da invitare potrà tenersi conto, di regola, dei seguenti fattori:

- a) fatturato medio annuo nell'ultimo triennio antecedente la pubblicazione dell'avviso;
- b) importo "complessivo" dei lavori/servizi/forniture eseguite regolarmente e con buon esito nell'ultimo quinquennio antecedente la pubblicazione dell'avviso nella Categoria Prevalente relativamente ai lavori. Si ricorda infatti che solamente l'impresa che sia in possesso, al momento della presentazione della domanda, del CEL può dichiarare il possesso del requisito, poiché solo quell'impresa è in grado di provarlo. Negli appalti di servizi e forniture importo "complessivo" delle prestazioni similari e ripetibili;

- c) numero di personale dipendente al momento di presentazione della domanda di partecipazione (da dimostrarsi successivamente con presentazione del Libro unico del Lavoro);
- d) prossimità della sede operativa dell'impresa rispetto al luogo ove devono essere eseguiti i lavori, i servizi o le forniture, al fine di garantire una più efficiente gestione dell'appalto.

La stazione appaltante potrà procedere alla selezione rispettivamente di almeno n. 10 (dieci) per i lavori / n. 5 (cinque) per servizi e forniture operatori economici da invitare alla presentazione dell'offerta, secondo i criteri di seguito elencati, fatta salva l'applicazione del principio di rotazione di cui all'articolo 49 del Codice dei Contratti e ai precedenti articoli 8, 9 e 10 del presente Regolamento, qualora applicabile.

Utilizzo dell'albo fornitori (se costituito) o dell'Elenco delle imprese della Regione Umbria.

Qualora si preveda di individuare per la procedura negoziata un numero di operatori economici, tra quelli iscritti all'Albo fornitori o nell'Elenco delle imprese della Regione Umbria, la scelta degli operatori deve essere effettuata secondo il criterio della rotazione degli iscritti in base a *“aggiudicazione su categoria e classe”*.

L'applicazione del principio di rotazione non si rende necessaria nel caso in cui non venga prevista alcuna limitazione numerica alla partecipazione degli operatori individuati tramite avvio dell'indagine di mercato o tramite l'utilizzo dell'albo fornitori o dell'Elenco delle imprese della Regione Umbria.

Se il numero di operatori economici iscritti nella fascia economica di riferimento all'appalto in questione dovesse risultare inferiore al numero minimo previsto dall'art. 50, comma 1, del D. Lgs. n° 36/2023 (5 operatori in conformità alle lettere c) ed e) e 10 per la lettera d) del medesimo articolo) si procederà ad un'integrazione al minimo mediante l'integrazione con altre imprese iscritte nelle fasce economiche più alte rispetto a quella di riferimento.

In caso di procedura negoziata ai sensi dell'art. 50 comma 1 lettere c), d) ed e) il Consorzio dovrà pubblicare sul proprio sito l'avviso dell'avvio della consultazione ai sensi dell'art. 50 comma 2-bis.

Art. 33 – Anomalia dell'offerta

Nel caso di aggiudicazione di procedure negoziate con il criterio del prezzo più basso, che non presentino un interesse transfrontaliero certo, è necessario prevedere negli atti di gara l'esclusione automatica delle offerte che risultino anomale, qualora il numero delle offerte ammesse sia pari o superiore a cinque. In ogni caso è possibile valutare la congruità di ogni altra offerta che, in base ad elementi specifici, appaia anormalmente bassa.

Nei casi di cui al precedente comma, primo periodo, è necessario indicare negli atti di gara il metodo per l'individuazione delle offerte anomale, scelto fra quelli descritti nell'allegato II.2 al Codice ovvero selezionandolo in sede di valutazione delle offerte tramite sorteggio tra i metodi compatibili dell'allegato II.2 al Codice.

L'esclusione automatica di cui al comma, primo periodo, riguarda solo gli appalti di lavori e servizi e non anche quelli di forniture.

Art. 34 – Invito alla procedura

Conclusa l'indagine di mercato o consultato l'Albo fornitori del Consorzio (se costituito) o l'Elenco delle imprese della Regione Umbria, e formalizzati i relativi risultati, il RUP procederà ad invitare gli operatori selezionati a presentare offerta mediante gli strumenti della piattaforma e-procurement certificata di cui l'Amministrazione dispone, nel rispetto delle prescrizioni normative.

Dovrà essere redatto dal RUP apposito verbale di selezione degli operatori economici che si intendono invitare, che dovrà essere pubblicato al termine della fase di gara, insieme a tutti gli atti, verbali, esiti e quant'altro necessario per assicurare la corretta trasparenza e pubblicità, mediante piattaforma di e-procurement.

I principi di imparzialità e parità di trattamento esigono che tutti gli operatori siano invitati contemporaneamente.

Art. 35 – Contenuto della lettera d'invito

L'invito deve contenere tutti gli elementi che consentono alle imprese di formulare un'offerta informata e dunque seria e, in particolare, deve contenere:

- l'oggetto della prestazione, le relative caratteristiche tecniche e prestazionali ed il suo importo complessivo stimato;
- i dati del Consorzio;
- i requisiti generali, di idoneità professionale e la conferma del possesso dei requisiti speciali in base ai quali è stato inserito nell'Albo fornitori o nell'Elenco delle imprese della regione Umbria. Si rende necessario l'utilizzo del DGUE per la dichiarazione dei requisiti speciali e generali;
- il termine di presentazione dell'offerta ed il periodo di validità della stessa;
- l'indicazione del termine per l'esecuzione della prestazione;
- il criterio di aggiudicazione prescelto;
- la misura delle penali;
- l'indicazione dei termini e delle modalità di pagamento;
- l'eventuale richiesta di garanzie;
- il nominativo del RUP;
- il criterio prescelto per il calcolo della soglia di anomalia;
- lo schema di contratto ed il capitolato tecnico, se predisposti;
- la data, l'orario e il luogo di svolgimento della prima seduta pubblica, nella quale il RUP o il seggio di gara procedono all'apertura della documentazione amministrativa;
- il premio di accelerazione nei lavori pubblici previsto dall'art. 126, comma 2, del Codice.

Art. 36 – Criteri di aggiudicazione

Le procedure negoziate sottosoglia sono aggiudicate con il criterio del minor prezzo o dell'offerta economicamente più vantaggiosa.

Vanno aggiudicati con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa i servizi ad alta intensità di manodopera, nonché i restanti appalti di cui all'art. 108, comma 2, del Codice.

Art. 37 – Commissione giudicatrice

Nel caso di aggiudicazione con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa le offerte sono valutate da una Commissione giudicatrice composta da almeno 3 membri, nominata con Determina Dirigenziale dopo la scadenza del termine per la presentazione delle offerte.

La Commissione è presieduta dal Direttore e da altri 4 membri, tra i quali il RUP, dipendenti del Consorzio con adeguate competenze professionali, funzionari di altre amministrazioni o professionisti esterni esperti della materia.

La commissione può riunirsi con modalità telematiche che salvaguardino la riservatezza delle comunicazioni. La commissione opera attraverso la piattaforma di approvvigionamento digitale per la valutazione della documentazione di gara e delle offerte dei partecipanti.

I concorrenti seguono l'avanzamento della procedura di gara tramite la PAD.

La Commissione giudicatrice è disciplinata dall'art. 93 del Codice che, al comma 5, stabilisce i casi di incompatibilità dei commissari.

Art. 38 – Verifica dei requisiti

La verifica del possesso dei requisiti autocertificati dall'operatore economico nel corso della procedura è obbligatoria nei confronti del solo aggiudicatario, salva la facoltà di effettuare verifiche nei confronti di altri soggetti, conformemente ai principi in materia di autocertificazione.

Si procederà alla verifica dei requisiti attraverso il FVOE (Fascicolo virtuale dell'operatore economico) e i certificati non presenti nel FVOE saranno richiesti fuori dalla piattaforma inoltrando le richieste agli enti certificanti/certificatori.

Art. 39 – Termine di conclusione della procedura negoziata

La procedura negoziata sottosoglia, in base a quanto disposto nell'Allegato I.3 del Codice, deve concludersi entro:

- 4 mesi, se aggiudicata con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa;
- 3 mesi, se aggiudicata con il criterio del prezzo più basso.

I termini decorrono dall'invio degli inviti a formulare offerta, fino all'aggiudicazione alla miglior offerta, e non possono essere sospesi neanche in pendenza di contenzioso sulla procedura se non a seguito di provvedimento cautelare del giudice amministrativo.

Ove si debba attivare la procedura di verifica dell'anomalia i termini sopra indicati possono essere prorogati per il periodo massimo di un mese.

In presenza di circostanze eccezionali il RUP, con proprio atto motivato, può prorogare i termini suddetti per un massimo di tre mesi. In presenza di ulteriori situazioni imprevedibili di oggettiva difficoltà che rendono non sostenibili i tempi procedurali sotto il profilo dell'organizzazione amministrativa e della particolare complessità della procedura, certificate dal RUP, quest'ultimo, con proprio atto, può prorogare i termini suddetti per ulteriori tre mesi.

Art. 40 – Norme di rinvio

Per quanto non espressamente previsto nel presente Regolamento, si rinvia alla vigente normativa nazionale e regionale in materia di lavori pubblici, forniture e servizi.

Il presente Regolamento è interpretato ed applicato, tenendo conto dell'evoluzione della normativa di settore. In particolare, le soglie degli importi a base di gara si intendono automaticamente aggiornate in conseguenza delle variazioni dei predetti valori introdotte dal legislatore.

Qualora intervenissero modifiche dell'apparato normativo di riferimento in contrasto con le norme di cui al presente Regolamento, nelle more dell'adeguamento di quest'ultimo, troverà applicazione la normativa sovraordinata.

Il presente Regolamento abroga e rende inapplicabili precedenti regolamentazioni interne del Consorzio nella medesima materia, divenendo applicabile a tutte le procedure iniziate dopo l'approvazione del Regolamento stesso.

Art. 41 – Entrata in vigore

Il presente Regolamento entra in vigore dal giorno di pubblicazione della Delibera del Consiglio di Amministrazione di approvazione sull'Albo *on line* del Consorzio e resta permanentemente pubblicato sul sito internet del Consorzio medesimo.